

Direzione Centrale Entrate

Roma, 11/02/2022

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 25

E, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

OGGETTO: **Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive reddito per l'anno 2022. Nuove aliquote contributive**

SOMMARIO: *Con la presente circolare l'Istituto comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. L'articolo 1, comma 398, della legge n. 178/2020 ha previsto per l'anno 2022 l'aumento dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per i soggetti che producono reddito da*

lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986. La legge n. 234/2021, al comma 223 dell'articolo 1, ha previsto un aumento dell'aliquota di finanziamento della prestazione DIS-COLL.

INDICE

- 1 *Aliquote contributive e di computo per collaboratori e figure assimilate*
 - 1.1 *Modifica aliquota finanziamento DIS-COLL*
 - 1.2 *Aliquote contributive e di computo*
 - 1.3 *Tabella collaboratori e figure assimilate*
2. *Aliquote contributive e di computo professionisti*
 - 2.1 *Aumento aliquota ISCRO*
 - 2.2 *Aliquote contributive e di computo*
 - 2.3 *Tabella professionisti*
3. *Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie*
4. *Tabelle riassuntive*
5. *Ripartizione dell'onere contributivo*
 - 5.1 *Aziende committenti*
 - 5.2 *Professionisti*
6. *Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2022*
7. *Massimale e minimale*

1. Aliquote contributive e di computo per collaboratori e figure assimilate

1.1 Modifica aliquota finanziamento DIS-COLL

Il comma 223 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, ha integrato l'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di DIS-COLL, introducendo il comma 15-quinquies, nel quale è stato previsto – oltre ad alcune disposizioni di gestione della prestazione, quali la diversa decorrenza del meccanismo di riduzione (c.d. *décalage*) della prestazione, l'ampliamento della durata della DIS-COLL e il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione (cfr. la circolare n. 3/2022) - l'obbligo del versamento di un'aliquota contributiva contro la disoccupazione “*pari a quella dovuta per la NASpI*”[\[1\]](#).

Le aliquote di finanziamento della NASpI sono disciplinate dall'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e, secondo quanto disposto dal comma 25 del medesimo articolo, concorrono al finanziamento della prestazione i contributi di cui agli articoli 12, sesto comma, e 28, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, così ripartiti: aliquota dell'1,30% (aliquota contributo integrativo per l'assicurazione contro la disoccupazione volontaria) e aliquota dello 0,01% (percentualizzazione del contributo base dovuto per la predetta assicurazione contro la disoccupazione. Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si chiarisce che non si applica al caso in esame l'aliquota di contribuzione dovuta al Fondo di rotazione o ai Fondi interprofessionali per la formazione continua, ai sensi dell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva pari all'**1,31%** in sostituzione della precedente aliquota pari allo 0,51% stabilita al comma 15-bis dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 22/2015, così come modificato dall'articolo 7 della legge 22 maggio 2017, n. 81[\[2\]](#).

Le aziende committenti che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2022, non abbiano potuto tenere conto della nuova aliquota contributiva relativa al finanziamento della prestazione della DIS-COLL sopra descritta possono effettuare gli adempimenti relativi a

detto periodo entro tre mesi dalla pubblicazione della presente circolare, così come previsto dalla deliberazione n. 5/1993 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto approvata con D.M. 7 ottobre 1993.

Sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti i cui compensi derivano da:

- uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (cfr. l'art. 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - TUIR) anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione;
- rapporti di collaborazioni coordinate e continuative;
- dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Ne consegue che continuano a restare esclusi dall'applicazione dell'aliquota contributiva di finanziamento della prestazione DIS-COLL i compensi corrisposti come:

- componenti di commissioni e collegi;
- amministratori di Enti locali (D.M. 25 maggio 2001);
- venditori porta a porta (art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
- attività di lavoro autonomo occasionale (art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326);
- associati in partecipazione (non ancora cessati);
- medici in formazione specialistica (articolo 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).

1.2 Aliquote contributive e di computo

Per l'anno 2022 l'aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è pari al 33%, così come stabilito dall'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificato dall'articolo 2, comma 57, della legge n. 92/2012 [\[3\]](#).

Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a:

- 0,50%, stabilita dall'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, utile per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, disposta dall'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
- 0,22%, disposta dall'articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 791, della legge n. 296/2006;
- 1,31%, disposta dall'articolo 15-quinquies del decreto legislativo n. 22/2015, introdotto dal comma 223 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021.

1.3 Tabella collaboratori e figure assimilate

Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, le aliquote contributive dovute alla Gestione separata dalle aziende committenti, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, sono fissate per l'anno 2022 come segue:

Codice	Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA	IVS	Malattia, maternità, ANF	Maternità ex D.M. 12.7.2007	DIS-COLL	totale
1A - 1E	AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
1B	SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
1C	REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
1D	LIQUIDATORE DI SOCIETA'	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
02	COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDI E SIMILI	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
03	PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI	33,00	0,50	0,22		33,72
04	AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001)	33,00	0,50	0,22		33,72
05	DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
06	CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE)	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
07	VENDITORE PORTA A PORTA	33,00	0,50	0,22		33,72
09	RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE N. 326/2003 ART. 44)	33,00	0,50	0,22		33,72
11	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA.	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
12	RAPPORTI DI CO.CO.CO. PROROGATI	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
13	ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015)	33,00	0,50	0,22		33,72
14	FORMAZIONE SPECIALISTICA	33,00	0,50	0,22		33,72
17	CONSULENTE PARLAMENTARE	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
18	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - D.LGS. N. 81/2015	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
19	AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI Iscritti in GS come Liberi Professionisti	25,00	0,50	0,22	0,51	26,23 [4]

20	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid-19 – Ordinanza 24.10.2020 D.P.C.M. Protezione Civile	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
----	---	-------	------	------	------	--------------

2. Aliquote contributive e di computo professionisti

2.1 Aumento aliquota ISCRO

L'articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", ha disposto per l'anno 2022 e per l'anno 2023 un aumento dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 pari allo 0,51% (per l'anno 2021 l'aumento era pari allo 0,26%); il contributo è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 386 dello stesso articolo 1, che ha previsto in via sperimentale l'erogazione da parte dell'INPS dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO) [\[5\]](#).

2.2 Aliquote contributive e di computo

Per l'anno 2022 le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza né pensionati sono:

- aliquota contributiva per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) in misura pari al 25% così come stabilito all'articolo 1, comma 165, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 [\[6\]](#);
- aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%, istituita dall'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale) e dall'articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 (cfr. il messaggio n. 27090/2007);
- aliquota contributiva aggiuntiva per la c.d. ISCRO pari allo 0,51% istituita dall'articolo 1, comma 398, della legge n. 178/2020.

2.3 Tabella professionisti

Professionisti	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria	26,23 % (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)

3. Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per l'anno 2022, l'aliquota è confermata al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate sia per i professionisti, così come disposto dall'articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge n. 247/2007, come da ultimo modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall'articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

4. Tabelle riassuntive

In base a quanto sopra esposto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l'anno 2022 sono complessivamente fissate come segue:

Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	35,03 (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	33,72 % (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24 % (24,00 IVS)
Professionisti	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	26,23 % (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24 % (24,00 IVS)

In merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata si rinvia alla circolare n. 7/2007.

5. Ripartizione dell'onere contributivo

5.1 Aziende committenti

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

Si ricorda che l'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello "F24" telematico per i datori di lavoro privati e il modello "F24 EP" per le Amministrazioni pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche – quali ad esempio le Amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria – si rinvia a quanto illustrato nella circolare n. 23/2013 e nel messaggio n. 8460/2013.

5.2 Professionisti

Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione separata, si ricorda che l'onere contributivo è a carico degli stessi e che il versamento deve essere eseguito, tramite modello "F24" telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2021, primo e secondo acconto 2022). Inoltre, si precisa che l'acconto per l'anno di imposta 2022 deve essere calcolato applicando le aliquote in vigore per l'anno 2022.

6. Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2022

L'articolo 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, i cui compensi, ai sensi dell'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di imposta 2021.

In merito alle modalità e ai termini di versamento dei contributi dovuti in relazione ai compensi erogati entro il 12 gennaio 2022 si rinvia a quanto già precisato nella circolare n. 10/2002.

7. Massimale e minimale

Massimale

Per l'anno 2022 il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 è pari a € 105.014,00. Pertanto, le aliquote per il 2022 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.

Minimale – Accredito contributivo

Per l'anno 2022 il minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è pari a € 16.243,00.

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di € 3.898,32, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

- € 4.260,54 (di cui € 4.060,75 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l'aliquota del 26,23%;
- € 5.477,14 (di cui € 5.360,19 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota del 33,72%;
- € 5.689,92 (di cui € 5.360,19 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota del 35,03%.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

[1] Il comma 223 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021 dispone che: *“All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 15-quater è aggiunto il seguente: «15-quinquies. In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione ed è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di*

cessazione del lavoro e il predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di dodici mesi. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile di cui al comma 4, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpl»”.

[2] La legge n. 81/2017, all'articolo 7, rubricato “Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL”, dispone che: “All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «15-bis. A decorrere dal 1° luglio 2017 la DISCOLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento”.

[3] La legge n. 92/2012, all'articolo 2, comma 57, dispone che: “All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018» [...]”.

[4] Per gli amministratori di enti locali che producono reddito da lavoro autonomo ex articolo 53, comma 1, del TUIR si applicano le aliquote indicate nella tabella 2.3. Gli enti locali sono obbligati all'invio del flusso Uniemens.

[5] La legge n. 178/2020, all'articolo 1, comma 398, dispone che: “Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 397 è disposto un aumento dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti di cui al comma 387 del presente articolo pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi”.

Il medesimo articolo 1, al comma 386, dispone che: “Nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, è istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti di cui al comma 387. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”.

[6] La legge n. 232/2016 all'articolo 1, comma 165, dispone che: “A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita in misura pari al 25 per cento”.